



**SIULP** flash  
**COLLEGAMENTO**  
[www.siulp.it](http://www.siulp.it) - [nazionale@siulp.it](mailto:nazionale@siulp.it)

### **Mancato riconoscimento delle indennità accessorie in relazione ai servizi di scorta effettuati per rimpatrio di cittadini stranieri**

Ci vengono chiesti chiarimenti in ordine al mancato riconoscimento delle indennità accessorie in relazione ai servizi di scorta effettuati per rimpatrio di cittadini stranieri.

Al riguardo, occorre precisare che al personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, si applicano le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di trattamento economico accessorio.

In particolare, per ciò che concerne il personale inviato in missione all'estero, la disciplina vigente in Italia è regolata dal R.D. 3 giugno 1926, n. 941, pubblicato nella G.U. dell'11 giugno 1926, n. 131.

Le indennità giornaliere spettanti per le missioni all'estero, riconducibili al citato R.D., sono stabilite da tabelle diverse in relazione al paese di destinazione. Inoltre ai fini della loro attribuzione, il personale viene ripartito in gruppi differenziati, in base alla qualifica rivestita.

La misura delle predette diarie, già fissate dal D.M. dell'Economia e delle Finanze del 13/1/2003, sono state decurtate del 20% in applicazione dell'art. 28 del D.L. 41712006 n. 223, convertito in legge 4/8/2006 n. 248, pubblicata nella G.U. dell'11 agosto 2006 n. 186.

Al dipendente inviato all'estero e data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo per il solo pernottamento ed in tal caso la diaria prevista, deve essere ridotta di un terzo.

La diaria restante deve considerarsi utile per ristorare il dipendente di tutte quelle spese per le quali la normativa non prevede il rimborso a pie lista (compresa la fattura relativa alla consumazione dei pasti).

L'art. 39 - Vicies Semel - Partecipazione di personale militare a missioni internazionali - della legge 23/2/2006, n. 51, ha inoltre disposto testualmente che "L'articolo 1 del regio decreto 3/6/1926, n. 941, gli articoli 1, primo

#### **FLASH nr. 46- 2014**

- Mancato riconoscimento delle indennità accessorie in relazione ai servizi di scorta effettuati per rimpatrio di cittadini stranieri
- Impiego del personale con la qualifica di Agente di P.G. - trasmissione circolari e determinazioni organizzative
- Individuazione delle circoscrizioni di competenza degli Uffici ai fini del riconoscimento dell'indennità di missione al personale della Polizia Stradale.
- L'auto non è "mezzo normale" per andare a lavoro
- Procedimento trasferimento incompatibilità ambientale: termine
- L'indennità pensionabile non concorre nel calcolo della buonuscita



comma, lettera b), e 3 della legge 8/7/1961, n. 642, e l'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27/12/1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario".

Pertanto, la riportata norma di interpretazione autentica, non consente l'erogazione di ulteriori emolumenti accessori legati all'incarico che il dipendente e chiamato a svolgere nel paese di destinazione.

Come appare evidente, il trattamento di missione all'estero è onnicomprensivo. La sua fonte legislativa, inoltre rende vana ogni pretesa che non venga recepita da una iniziativa di modifica legislativa dell'istituto.

Per questa ragione, le norme contrattuali relative alle missioni effettuate in territorio nazionale che integrano con istituti migliorativi la normativa generale che disciplina il trattamento economico per servizi resi fuori sede (es. l'indennità forfetaria di € 100,00, già prevista dal comma 9 dell'art.7 del DPR 18/6/2002, n. 164, ed elevata ad € 110,00 in base al DPR 11/9/2007, n. 170), non sono applicabili alle missioni all'estero.

Fa eccezione solo il comma 4 dell' art. 7 del DPR 164/02, che testualmente prevede "Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di paesi stranieri" (ubi lex voluti dixit).

Per le sopra esposte ragioni, il SIULP ritiene che l'obbiettivo di ristorare più adeguatamente gli operatori di Polizia impegnati nei servizi di scorta all'estero vada perseguito per altra via.

In primo luogo attraverso la revisione e l'aggiornamento delle tabelle.

In secondo luogo, con varie sollecitazioni rivolte al Dipartimento, il SIULP ha sottolineato come i servizi in questione comportino tutta una serie di attività e tappe in diversi Uffici situati nel territorio nazionale, prima della partenza per lo Stato Estero e dal momento in cui rientrano nel territorio nazionale, e sino al raggiungimento della sede di servizio o, secondo i casi, della abituale dimora.

Dette attività, svolte nel territorio nazionale, devono essere remunerate con il trattamento di missione previsto dai vari contratti (art. 6 D.P.R. 254/99 – art. 7 D.P.R. 164/02 – art. 6 D.P.R. 170/07 e art. 13 D.P.R. 51/09) e comportare la corresponsione dell'eventuale compenso per lavoro straordinario in caso di prosecuzione oltre l'orario d'obbligo giornaliero.

L'iniziativa del nostro sindacato, seguirà pertanto, la direzione indicata. E' appena il caso di considerare come, allo stato attuale, non vi sono alternative plausibili. Altre impostazioni, non avendo alcun fondamento logico e giuridico, avrebbero il mero significato di iniziative surrettizie ed ispirate alla propaganda fine a se stessa.

## **Impiego del personale con la qualifica di Agente di P.G. - trasmissione circolari e determinazioni organizzative**

Si riporta il testo della nota inviata il 12 novembre 2014 al Capo della Polizia:

*"Il principio della pubblicità dell'azione amministrativa sancito dall'articolo 1 comma 1 della legge 241/1990, ha individuato una delle sue più autorevoli espressioni nella normativa introdotta dalla legge 7 giugno 2000 nr. 150 (disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle P.A.), che riconosce esplicitamente il ruolo della comunicazione all'interno del settore pubblico quale attività da presidiare in modo specialistico elevando il criterio di trasparenza a principio generale dell'ordinamento giuridico.*

*La citata normativa ha disciplinato le attività di informazione e di comunicazione delle PA finalizzandole a:*

- illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l'applicazione;*
- illustrare attività e funzionamento delle istituzioni;*
- favorire l'accesso ai servizi pubblici;*
- promuovere conoscenze allargate su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;*
- favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi.*

*In particolare l'Art. 1, comma 4, lettera c prevede la comunicazione interna esplicitamente considerata come attività di informazione e di comunicazione istituzionale rivolta all'interno dell'organizzazione (destinata al pubblico interno, sia dipendente che collaboratori), attraverso una molteplicità di strumenti, segnatamente bacheche, affissioni, lettere, siti web, posta elettronica.*

*Orbene, nonostante l'indubbio significato della normativa in questione e l'altrettanto indubbio riconoscimento del diritto di associazione nonché del ruolo e delle prerogative della rappresentanza sindacale, rinvenienti dalla riforma del 1981, siamo costretti a registrare, da parte del Dipartimento della P.S., comportamenti decisamente poco in linea con l'evoluzione normativa e con i doveri di una moderna amministrazione pubblica nei confronti della propria "utenza interna".*

*Ci riferiamo, in particolare, al fatto che ormai da tempo il Dipartimento della P.S., senza alcun apparente motivo, omette di trasmettere alle organizzazioni sindacali di categoria circolari e direttive il cui invio appare opportuno non solo per ragioni di cortesia istituzionale ma, molto spesso, anche per esigenze connesse all'assolvimento degli obblighi di informazione previsti dalla normativa concernente le relazioni sindacali.*

*Al riguardo, non v'è chi non veda come la comunicazione interna sia complementare ad ogni forma di successiva pubblicità, nonché chiave di volta dei cambiamenti organizzativi e naturalmente funzionale a rafforzare il senso di appartenenza dei dipendenti con un indubbio contributo costruttivo alla realizzazione dei programmi.*

*Proprio in tale prospettiva l'articolo 8 della Legge 150/2000 ha previsto che le pubbliche amministrazioni, garantissero espressamente l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione anche attraverso l'illustrazione delle*

*disposizioni normative e amministrative.*

*E' ovvio che quando si parla di comunicazione interna, occorre individuare i destinatari di questa attività non solo nei dipendenti individualmente considerati ma anche nei soggetti collettivi che hanno la prerogativa di rappresentarli.*

*Orbene, rispetto ad entrambi i destinatari individuati, il Dipartimento della P.S. è inadempiente. Lo è nei confronti dei singoli dipendenti, poiché non garantisce l'adozione di sistemi di interconnessione telematica che permettano il libero ed incondizionato accesso al sito intranet, al contrario di tutte le altre amministrazioni pubbliche ivi comprese le forze armate; ma lo è anche e soprattutto nei confronti delle organizzazioni sindacali, i cui organismi nazionali sono costretti ad apprendere solo dalle proprie strutture territoriali, il contenuto di direttive che, spesso, riguardano anche temi e materie che dovrebbero essere oggetto di diretta informazione.*

*E' il caso della circolare 559/D/005.02/Q/23360 del 31.10.2014, con la quale la Direzione Centrale per gli affari generali del Dipartimento della P.S., ha diramato direttive in ordine alla facoltà di estendere agli Agenti di P.G., l'attività di ricezione di denunce e querele.*

*Al riguardo, senza entrare nel merito, dopo aver stigmatizzato il fatto che, ancora una volta, siano state le nostre strutture periferiche a renderci edotti delle determinazioni e delle direttive emanate dal Dipartimento della P.S., siamo ad evidenziare la circostanza che la circolare in questione riguarda temi ed aspetti che hanno inequivocabili risvolti organizzativi ed ordinamentali, che, a nostro avviso imponevano il rispetto degli obblighi di informazione al sindacato.*

*Peraltro, la poco sottaciuta volontà di sostituire gli ufficiali di P.G. con gli Agenti, sembra abbattere l'unico profilo professionale che ancora resisteva all'interno della nostra organizzazione, nella quale appare sempre più difficile coniugare l'esistenza di una pletera di qualifiche con una situazione organizzativa in virtù della quale, a parte il dirigente dell'Ufficio, tutti gli altri operatori sono perfettamente fungibili in tutto e per tutto.*

*Probabilmente, nel voler sopperire alla contingente "carenza di ufficiali di P.G.", Il Dipartimento dimentica la colpevole negligenza ed il ritardo con cui ha gestito le procedure concorsuali. Sicché, dopo aver penalizzato i propri dipendenti sotto il profilo economico e di carriera, oggi si affranca dalle conseguenze dei propri comportamenti declamando il principio dell'omologazione funzionale e della piena fungibilità dall'agente fino al Vice Questore aggiunto.*

*Con la presente, dunque, siamo a chiedere un suo deciso intervento affinché vengano rimossi tutti i fattori che ostacolano il libero accesso alla rete intranet dell'Amministrazione (sito doppia vela).*

*Si chiede, inoltre, che attraverso l'ufficio rapporti sindacali, venga garantita la trasmissione in forma sistematica, alle Segreterie nazionali delle OO.SS. maggiormente rappresentative della polizia di Stato, di tutte le circolari e direttive emanate dal Dipartimento della P.S., in modo da assicurare una più diretta interazione con i dipendenti e le loro rappresentanze ed attuare le sinergie necessarie ad assicurare il rispetto dei principi legislativi che informano l'attività di una Pubblica Amministrazione moderna ed efficiente".*

## Individuazione delle circoscrizioni di competenza degli Uffici ai fini del riconoscimento dell'indennità di missione al personale della Polizia Stradale.



Riportiamo il testo della nota inviataci dall'Ufficio Relazioni Sindacali in risposta al nostra richiesta del 25 luglio u.s. pubblicata a seguire.

*"Si fa riferimento alla nota n. 6.1/705/2014 del 25 luglio scorso, concernente l'oggetto.*

*Al riguardo, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato ha preliminarmente rappresentato che l'individuazione di criteri omogenei finalizzati ad evitare disparità di trattamento economico in tema di corresponsione dell'indennità di missione, è in corso di definizione con il competente Servizio della Direzione Centrale per le Risorse Umane.*

*In tale contesto quella Direzione ha espresso il parere che l'esatta individuazione, inequivoca, dei confini della cosiddetta "**circoscrizione o zona**" di competenza delle Sezioni di Polizia Stradale, non possa che adeguarsi ai cc.dd. "**itinerari compartimentali**", anche quando questi attraversino diverse province e/o regioni.*

*In pratica, quindi, si dovrà volta per volta, e caso per caso, far riferimento alle previsioni indicate nel **Piano Compartimentale di Vigilanza Stradale** al fine d'individuare correttamente la "**circoscrizione o zona**" di competenza che, come detto, non necessariamente sarà coincidente o sovrapponibile al territorio provinciale."*

Lettera del SIULP inviata al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali

OGGETTO: Individuazione delle circoscrizioni di competenza degli Uffici ai fini del riconoscimento dell'indennità di missione al personale della polizia stradale.

*"Egregio, Direttore,*

*da tempo è oggetto di confronto e discussione con l'Amministrazione la problematica di cui all'oggetto.*

*Diversi e continui sono i quesiti e le sollecitazioni che giungono a questa segreteria nazionale dalle strutture territoriali del SIULP, in ordine alla corretta definizione ed applicazione dei criteri normativi che presiedono all'attribuzione del trattamento economico di missione per i servizi svolti dal personale della polizia stradale che, notoriamente, ha giurisdizioni operative che spesso travalicano i limiti territoriali provinciali e chilometrici previsti dalle norme vigenti in materia.*

*L'Amministrazione, in questi anni, a fronte dei numerosi quesiti posti, ha sempre interpretato la norma vigente escludendo l'attribuzione dell'indennità nel caso in cui il servizio svolto rientrasse nella circoscrizione o zona di competenza degli Uffici della polizia stradale presenti sul territorio.*

*In attesa che la materia venga innovata mediante un riferimento esplicito in sede normativa e/o contrattuale, poiché il generico riferimento alla circoscrizione di competenza, astrattamente rischia di dilatare senza limiti l'ambito ed il contesto*

*operativo e d'impiego che escluderebbe l'attribuzione dell'indennità di missione per il personale della polizia stradale, si chiede di conoscere, in modo preciso e dettagliato, per ogni ufficio o reparto della citata specialità, le circoscrizioni (parola citata sempre nei pareri del TEP) e gli ambiti territoriali e funzionali d'impiego entro cui troverebbe applicazione tale forma di esclusione dell'indennità di missione.*

*Ciò al fine di rendere chiara, trasparente ed omogenea l'applicazione su tutto il territorio nazionale di tale direttiva ministeriale interpretativa della norma, escludendo diverse e difformi interpretazioni ed applicazioni soggettive dei singoli dirigenti*

*In attesa di cortese ed urgente riscontro, con la trasmissione di quanto richiesto, mi è gradita l'occasione per inviarLe cordiali saluti."*

### **L'auto non è "mezzo normale" per andare a lavoro**



Lo afferma la Corte di Cassazione con una decisione emanata in tema di infortunio in itinere.

Il risarcimento del danno causato da infortunio in itinere, per regola generale, opera nei limiti del c.d. "rischio elettivo".

Nel caso in cui, infatti, sia lo stesso danneggiato a porsi – più o meno volontariamente – nelle condizioni di poter molto probabilmente riportare danni durante l'orario di lavoro (e nel tempo immediatamente precedente e successivo, tempo necessario a raggiungere il luogo di lavoro) tale risarcimento è escluso. Il giudice è chiamato a valutare la presenza di una serie di requisiti che indichino o meno l'integrarsi di tale rischio elettivo. La sentenza è la nr. 22154/2014 del 20 ottobre 2014.

La vicenda di fatto ha riguardato un ricorso a seguito di incidente stradale avvenuto proprio mentre il ricorrente si recava, con mezzo proprio al luogo di lavoro.

La Suprema corte, nel risolvere la questione, riepiloga gli elementi che devono coesistere affinché la domanda di risarcimento del danno sia fondata: "la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto".

Nel caso in esame, essendo stato accertato che tra l'abitazione dell'infortunato e il luogo di lavoro vi erano solamente 900 metri di distanza; e che, inoltre, era disponibile e agevole l'utilizzo del servizio di trasporto pubblico; atteso, inoltre, che la distanza era tranquillamente percorribile a piedi – non risultando il lesionato affetto da alcuna grave patologia, in grado di affrontare il tragitto camminando – secondo la Suprema Corte risulta decisamente esclusa la possibilità che l'automobile privata possa essere considerata mezzo "normale" per raggiungere il luogo di lavoro.

### **Procedimento trasferimento incompatibilità ambientale: termine**

L'inosservanza del termine per la conclusione del procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, stabilito ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per concorde indirizzo della giurisprudenza amministrativa, non determina l'illegittimità del provvedimento finale, stante la sua natura ordinatoria e sollecitatoria, né ha effetto privativo del potere esercitato (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, n. 2964 del 10 giugno 2014; n. 8371 del 1° dicembre 2010).

Il principio è stato affermato dal Consiglio di Stato (Sezione Terza) con la Sentenza nr. 04660/2014 del 28 agosto 2014;

I Giudici di Palazzo Spada hanno altresì chiarito:

- che il trasferimento per incompatibilità ambientale si collega a scelte organizzative dell'Amministrazione quanto all'individuazione della sede di servizio del dipendente e non coinvolge l'esercizio del potere di repressione di illeciti disciplinari;
- che, per quanto precede, ai fini dell'adozione del trasferimento per gli anzidetti motivi non assume rilievo la pregressa condotta in servizio dell'interessato, ove si presenti esente da rilievi quanto all'assolvimento dei compiti della qualifica;
- che l'Amministrazione della P.S. dispone di un'ampia sfera di discrezionalità - ben maggiore che negli ordinari rapporti di pubblico impiego- nel valutare i presupposti e le condizioni che assumono rilievo ai fini dell'espletamento del servizio di polizia in una determinata sede, e ciò a garanzia di ogni nocimento, anche solo potenziale, al prestigio e all'immagine esterna degli organi di polizia (cfr. Cons. St., sez. I, n. 4103 del 31 gennaio 2012; sez. VI, n. 337 del 26 gennaio 2009; sez. IV, n. 5718 del 7 novembre 2001).
- che nel caso pervenuto alla cognizione del consesso, stante il riscontro della presenza, nella località di assegnazione in servizio del ricorrente, della sorella e del di lei coniuge, entrambi con gravi pregiudizi penali a carico, la scelta di destinazione a diversa sede si configura indenne dai denunciati profili di eccesso di potere per travisamento dei presupposti, arbitrarietà ed irragionevolezza;
- che risulta osservato il requisito di proporzionalità del provvedimento al fine perseguito, posto che l'individuazione della nuova sede di servizio è avvenuta in ambito regionale, in prudente bilanciamento dell'interesse perseguito dall'Amministrazione con le esigenze del dipendente di ragionevole contenimento dell'ambito territoriale del tramutamento di sede.

---

### **Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP**



Sul nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione.

Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in "La storia e l'antropologia due fenomeni collegati".

Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche competenze nell'elaborazione delle informazioni. Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi

destinati a decisori finali.

## **L'indennità pensionabile non concorre nel calcolo della buonuscita**

Ci giungono richieste di chiarimenti in ordine alla possibilità di computare, nel calcolo dell'indennità di buonuscita, anche l'indennità pensionabile prevista dagli art. 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34 e 5 del d.P.R. 27 marzo 1984, n. 69. Invero, a fronte della posizione dell'I.N.P.D.A.P. che ha sempre respinto la domanda, alcuni patronati o studi legali propongono ricorsi finalizzati al riconoscimento di tale presunto diritto.

Al riguardo, non possiamo che richiamare quanto affermato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella decisione del 17 settembre 1996, n. 19.

*"Dal riconosciuto carattere retributivo dell'indennità di polizia, non discende implicitamente che questa debba essere computata ai fini dell'indennità di buonuscita. Di detta indennità è stabilita espressamente soltanto la pensionabilità, ma non sussiste una corrispondenza biunivoca necessaria tra la pensionabilità di un emolumento e la sua inclusione nell'indennità di buonuscita.*

*In effetti, l'indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. agli ex dipendenti dello Stato (R.D. 26 febbraio 1928, n. 619; legge 25 novembre 1957, n. 1139; T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali in favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; legge 29 aprile 1976, n. 177; legge 20 marzo 1980, n. 75; legge 29 gennaio 1994, n. 87) ha chiaramente una funzione previdenziale (Corte costituzionale, 19 giugno 1979, n. 82) e non costituisce una forma di retribuzione differita, come il trattamento di fine rapporto per i lavoratori privati di cui agli artt. 2120 e 2121 c.c. o come l'indennità di anzianità spettante ai dipendenti degli enti pubblici non economici in forza dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70.*

*Il Fondo di previdenza che la eroga, infatti, è alimentato anche dai contributi degli stessi iscritti ed è gestito ed amministrato non già dal datore di lavoro (Stato), ma da un terzo soggetto (E.N.P.A.S.) del rapporto previdenziale trilatero.*

*Ora, nell'ambito di un tale assetto giuridico, tipico dell'attuale sistema di previdenza obbligatoria (laddove l'esistenza di leggi speciali comporta la deroga al c.d. principio dell'"automatismo delle prestazioni" di cui all'art. 2116 c.c.) è imprescindibile il nesso sinallagmatico che intercorre tra la contribuzione obbligatoria e la prestazione previdenziale, nel senso che questa non può essere garantita senza quella".*

*"La tecnica impiegata per la determinazione di tali elementi è quella della tassativa enumerazione che viene effettuata, specificatamente e direttamente, dalla legge".*

Attualmente la base contributiva di calcolo dell'indennità di buonuscita è costituita dall'80% dello stipendio annuo, della tredicesima mensilità (art. 2 Legge n. 75/1980), dell'indennità integrativa speciale (art. 1 Legge n. 87/1994) e dei soli assegni ed indennità tassativamente indicati dall'art. 38 d.P.R. n. 1032 del 1973, fra le quali non è compresa la c.d. indennità di polizia di cui all'art. 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 ed agli artt. 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34 e 5 del d.P.R. 27 marzo 1984, n. 69.

Infatti, sia lo stesso art. 38 che l'art. 2 della legge 20 marzo 1980 n. 75 (che ha espressamente riconosciuto la XIII mensilità come utile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita), precisano che possono concorrere a formare la citata base contributiva soltanto gli assegni e le indennità specificatamente indicati, nonché, come norma di chiusura, quelli previsti dalla legge come utili ai fini del

trattamento previdenziale, mentre le citate disposizioni normative concernenti l'indennità di polizia non contemplavano l'utilizzabilità di tale emolumento ai fini previdenziali.

Conseguentemente il termine retribuzione, contenuto nell'art. 38 del testo unico in esame, non è ricomprensivo di qualsiasi emolumento continuativamente erogato a corrispettivo dell'opera prestata.

D'altra parte, la locuzione "stipendio" nel pubblico impiego va, in linea di massima, intesa come paga tabellare e non come comprensiva di tutti gli emolumenti erogati con continuità ed a scadenza fissa (Cons. St., Sez. VI, n. 344 del 6 luglio 1982 e Sez. IV, n. 719 del 25 settembre 1990).

Il che significa che, per stabilire l'idoneità di un certo compenso a fare parte della base contributiva dell'indennità di buonuscita, ciò che rileva non è il carattere sostanziale di esso (natura retributiva o meno), ma il dato formale e cioè il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento (Cons. St., Sez. VI, 3 aprile 1985, n. 121 e 5 novembre 1990, n. 946; Cons. St., Sez. IV, 9 ottobre 1991 n. 783).

E, nella specie, nessuna disposizione di legge stabilisce la computabilità ai fini dell'indennità di buonuscita dell'indennità di polizia.

In tal senso si è ultimamente pronunciato il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con la Sentenza (Sezione Sesta) nr. 04784/2014 del 23/09/2014



Il SIULP ha stipulato un accordo commerciale con la Società Cardelicchio Assicurazioni S.a.s., Agente Procuratore della Società Carige Assicurazioni S.p.A., che prevede uno sconto del **35% sulla Responsabilità Civile Auto** riservato agli iscritti SIULP in servizio e in congedo ed i rispettivi familiari risultanti dallo stato di famiglia in

corso di validità.

I preventivi possono essere richiesti all'Agenzia Cardelicchio Assicurazioni attraverso il sito web [www.cardelicchioassicurazioni.com](http://www.cardelicchioassicurazioni.com) dove sono riportati i fascicoli informativi e le condizioni di polizza.

Si ribadisce che la polizza è riservata agli iscritti quindi, nel caso in cui tale stato viene a cessare, le condizioni saranno aggiornate alla prima scadenza annuale successiva, ai premi ed alle condizioni vigenti in quel momento.

L'accordo prevede, inoltre, lo sconto del 30% anche sulle seguenti polizze Rami Elementari:

- Carige 3 per Te - Pol. Infortuni Professionali ed Extra
- Carige in Casa Plus - Polizza della Casa
- Semplicemente in Famiglia - R.C. Capofamiglia + Tutela legale



## PROTEZIONE SALUTE

La polizza rimborso spese mediche  
per grandi interventi chirurgici e  
gravi malattie

**Massimale per persona  
€ 1.500.000,00**

**Premio mensile a partire da 3,33 euro/mese**

**4 forme di copertura ad un premio  
unico ed esclusivo per gli iscritti SIULP**

**1 - Ricovero per grandi interventi chirurgici**



**2 - Ricovero per grave malattia (con  
intervento chirurgico, senza intervento  
chirurgico, con intervento chirurgico  
ambulatoriale)**

**3 - Ricovero per malattia oncologica**

**4 - Ospedalizzazione domiciliare**

**U**na parte  
della tua  
**S**erenità  
**N**asce **Q**ui

In collaborazione con

 **Cardellicchio**  
Assicurazioni

**CARIGE ASSICURAZIONI**

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo  
Informativo disponibile presso l'Agenzia Cardellicchio Assicurazioni  
Roma via Boncompagni 93 - telefono +39 06 4274 3018 / +39 06 4202 0880

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

### CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

### PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

### PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

### PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

### EUROCQS CARD

Eurocqs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perché è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde  
**800 754445**

[www.eurocqs.it](http://www.eurocqs.it)



L'unica società **SIULP**  
 FINANZIARIA  
 IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

# Presti-amo

Finanziamenti Per Passione



**DIREZIONE GENERALE ROMA** Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

**I NOSTRI AGENTI A:** Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Eurocqs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria distaccati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet [www.eurocqs.it](http://www.eurocqs.it). Eurocqs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifit SpA, Fides SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



**EUROCQS**<sup>®</sup>  
 FINANZIAMENTI